



Per conoscenza

a tutti i clienti

Loro sedi

Firenze, 14 febbraio 2024

Circolare n. 4

**RITARDI NEI PAGAMENTI –
INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2024**

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023.

Ai fini dell'individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,5% rileva per il primo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.1.2024 n. 12.

In relazione al periodo dall'1.1.2024 al 30.6.2024, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- 16,5% (4,5% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 12,5% (4,5% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

Viale dei Mille 60, 50131 - Firenze (FI)

Tel. +39 055 57 33 79

Tel. +39 055 58 29 65

Cell. +39 335 66 14 910

Mail. mongelli.giovanni@studiomongelli.it

Pec. giovanni.mongelli@odcecfirenze.it

Web. studiomongelli.it

C.F. MNGGNN59H07D612J

P.IVA. 05092460483



- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

(Dr. Mongelli Giovanni)